



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio Presidenza del Consiglio

III COMMISSIONE CONSILIARE

<< Affari Generali e del Personale >>

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **uno** del mese di **febbraio** in Menfi, nella sede dell'intestato ufficio, alle ore **9:30** e seguenti, si è adunata, con appositi avvisi di convocazione n. **2597** del **31/1/2019**, la suddetta III Commissione, con la presenza dei sotto elencati Consiglieri sigg.:

		Presenti	Assenti
1) Tarantino Luisa Antonia	Presidente	X	
2) La Placa Santo	Vice Presidente		X
3) Ardizzone Sandra	Componente	X	

Sono altresì presenti:

Sono assenti: **La Placa**

Verbalizza il Segretario della Comm.ne Vito Sparacino.

Ordine del Giorno

Come a margine riportato;

IL PRESIDENTE

Constatata la presenza degli intervenuti, dichiara valida la seduta ed invita i presenti alla trattazione dei punti di cui all'O.d.G.

LA COMMISSIONE

Continua a redigere suddetta bozza di regolamento, formulando il nuovo regolamento in materia, da sottoporre agli uffici per i pareri di rito e delle eventuali modifiche.

La bozza del regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso, viene allegata al presente verbale.

La seduta si scioglie alle ore 12:10.

Letto, approvato e sottoscritto:


Il Componente

Ardizzone Sandra

Il Presidente della Commissione

Tarantino Antonia Luisa

F.to Il Segretario della Commissione Vito Sparacino



VERBALE
n. 04
del 01/2/2019

O.d.G.

1)- **Regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso - Mozione di indirizzo;**

2)- **Varie ed eventuali.**

REGOLAMENTO

RAVVEDIMENTO

OPEROSO

INDICE

ART. 1 PREMESSA

- Finalità del regolamento.
- Efficacia del regolamento

ART. 2 TERMINI DI APPLICAZIONE

1. Violazione per omesso o parziale pagamento
2. Violazione per omessa o infedele dichiarazione
3. Perfezionamento del ravvedimento

ART. 3: CAUSE OSTATIVE AL RAVVEDIMENTO

ART. 4: DISPOSIZIONI FINALI

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the initials 'AS'.

ART. 1 PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'applicazione dell'Istituto del Ravvedimento Operoso, nonché le disposizioni generali in materia di sanzione amministrativa per le violazioni di norme tributarie.

L'attività di controllo in capo all'ente locale, deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta tax compliance.

Nel quadro delle norme introdotte dalla legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) per migliorare il rapporto Fisco contribuente con l'obiettivo di incentivare la "compliance fiscale" va sicuramente annoverato il comma 637 dell'art.1 che ha operato un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per l'applicazione del c.d. *ravvedimento operoso*, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97.

Gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio), la cui entrata in vigore è stata anticipata al 1° gennaio 2016 dal comma 133 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016), hanno apportato ulteriori modifiche all'istituto del "ravvedimento operoso", già profondamente rinnovato con la legge di stabilità per il 2015, in particolare riducendo l'importo della sanzione minima (dal 30% al 15%), da prendere a base per il calcolo esclusivamente nelle fattispecie di ravvedimento effettuato entro 90 giorni. Per cui, dal 1° gennaio 2016, per sanare irregolarità nel versamento di imposte, si può usufruire:

- Finalità del regolamento.

I cittadini che non hanno pagato i tributi comunali possono regolarizzare la propria posizione tributaria beneficiando di sanzioni ridotte, eseguendo il pagamento spontaneo: del tributo dovuto; degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno il cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito; della sanzione in misura ridotta, graduata in proporzione alla tempestività dell'autocorrezione.



Il regolamento rende operative le nuove regole che permettono di sanare le violazioni per omesso o parziale versamento del tributo, oltre alle violazioni per omessa o infedele dichiarazione, fino alla scadenza dei termini previsti per l'accertamento (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere eseguiti). E' necessario, però, che non siano stati già notificati atti di liquidazione e di accertamento dal comune.

- Efficacia del regolamento

Il Ravvedimento operoso è uno strumento efficace per proseguire le azioni di contrasto all'evasione fiscale. Il Comune, dunque, vedrà garantite entrate importanti e al contempo i cittadini e le cittadine avranno l'opportunità di regolarizzare la loro posizione con un consistente risparmio sulla mora solitamente applicata. Il Regolamento distingue la riduzione delle sanzioni e i tempi per il ravvedimento con riferimento all'omesso o parziale pagamento e per omessa o infedele dichiarazione.

ART: 2 TERMINI DI APPLICAZIONE

1. Violazione per omesso o parziale pagamento

In caso di parziale od omesso versamento del tributo, non dipendente dall'obbligo di dichiarazione, le sanzioni sono ridotte:

- a) ad 1/15 del minimo pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo, per i versamenti effettuati entro quattordici giorni successivi dalla data di scadenza del pagamento;
- b) ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza del versamento;
- c) ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo è eseguita entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
- d) ad 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se



incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro un anno dalla data di dell'omissione o dell'errore.

2. Violazione per omessa o infedele dichiarazione

Nel caso di omissione dell'obbligo di presentazione o di infedele dichiarazione, la sanzione è ridotta:

- a) 1/10 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata senza errori e omissioni con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine per il regolare adempimento;
- b) 1/8 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla data di scadenza del termine per regolare adempimento.

Le riduzioni di cui a i capi a), b), e c) vanno calcolati in relazioni al minimo edittale nella sanzione prevista nei casi di infedele o omessa dichiarazione.

Non è applicabile per i tributi locali, il c.d. ravvedimento lunghissimo che consente di ravvedersi anche dopo 1 anno e fino a 5 anni (previsto solo per i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate).

3. Perfezionamento del ravvedimento

Il ravvedimento si perfeziona con pagamento del tributo o della differenza, nonché con il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, oltre al pagamento contestuale della sanzione ridotta secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del presente Regolamento.

In caso di omessa o infedele dichiarazione, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, contestualmente al ravvedimento operoso il contribuente dovrà presentare la

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

dichiarazione omessa o la dichiarazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto di ravvedimento.

Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente Regolamento non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

ART. 3: CAUSE OSTATIVE AL RAVVEDIMENTO

La sanzione è ridotta sempre che non sono stati notificati atti di liquidazione e di accertamento.

Non costituisce causa ostativa al ravvedimento l'attività di liquidazione e di accertamento per annualità diverse ovvero per cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

ART. 4: DISPOSIZIONI FINALI

Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme contenute in altri regolamenti comunali in materia di ravvedimento operoso.

Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni regolamentari, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

